

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n. 24/17539/2010

OGGETTO: COMUNE DI BALANGERO - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Balangero, con deliberazione C.C. n. 3 del 16 marzo 2010, trasmesso alla Provincia in data 25/03/2010, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 032/2010)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 16 marzo 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- individuazione di nuova area "SP3" per la produzione di energia e di impianti tecnologici, destinata alla installazione di un impianto fotovoltaico industriale a terra e conseguente riduzione della vigente zona a servizio pubblico per la residenza "SI" destinata a verde e attrezzature sportive.
- individuazione di nuova area a servizio pubblico per la residenza "SI3" destinata a verde attrezzato e parco urbano, in compensazione della riduzione operata sulla suddetta zona vigente "SI";
- adeguamento del testo delle Norme Tecniche di Attuazione per alcuni dei parametri edilizi ed urbanistici del Regolamento Edilizio Tipo Regionale;
- introduzione di un limite temporale alla attuazione di interventi edificatori per la zona destinata alla localizzazione di nuove attività produttive "DE2";
- introduzione della destinazione d'uso "mense aziendali" tra le destinazioni ammesse per la zona per nuove attività produttive "D6";
- inserimento cartografico di una nuova rotatoria all'intersezione tra Strada Lanzo (S.P. n. 2) e via Sant'Anna;
- integrazione dell'articolo 48 delle N.T.A. "Prescrizioni sull'uso dei materiali e sugli elementi architettonici nel Centro Storico", con l'inserimento al comma 4 della lettera e, di specificazione per quanto attiene l'utilizzo di serramenti in materiale diverso dal legno;

- correzione di un errore materiale riguardante la perimetrazione dell'area per la produzione di energia e di impianti tecnologici "SP2" - "Tav. b/Vp4-Usa del Suolo";

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al comma sette, articolo 17, L.R. 56/77, la compatibilità con il P.T.C., la compatibilità degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica e riporta l'iter di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), intervenuto a seguito dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità previste dalla vigente normativa in materia;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Balangero con deliberazione C.C. n. 3 del 16 marzo 2010, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che la stessa deve essere debitamente sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Procedimento, come previsto dalla normativa vigente in materia. Si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò rispettare anche i requisiti formali previsti;
 - b) si segnala, a supporto dell'individuazione sul territorio comunale di impianti fotovoltaici, la recente adozione da parte della Giunta Provinciale con deliberazione n. 1-10467 del 10 aprile 2010 delle "Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili", attualmente all'esame del Consiglio Provinciale per la definitiva assunzione;
 - c) si segnala, altresì, con spirito collaborativo e per i necessari approfondimenti, che con deliberazione G.R. 22 febbraio 2010, n. 20-13359 "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale. Valutazione Ambientale Strategica (d.lgs. 152/2006 e DGR 12-8931 del 9/06/2008) e Rischio di incidente rilevante (d.lgs. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001)", la Regione ha inteso sottolineare l'importanza degli adeguamenti soprarichiamati, rimarcando, in particolare, per quanto attiene l'Elaborato Tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR), che l'assenza dello stesso ... *costituisce impedimento all'avvio procedurale di*

qualsiasi nuovo strumento urbanistico generale, sua variante e procedure amministrative che concorrono a modificare la strumentazione urbanistica previgente (accordi di programma, strumenti urbanistici esecutivi in variante al Piano Regolatore vigente, procedure di sportello unico ecc) per tutti i Comuni in cui sono presenti uno o più stabilimenti soggetti ai disposti del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. ... o fasce di rispetto relative ad attività presenti in Comuni limitrofi;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Balangero la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 29 aprile 2010

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)